



Liceo Classico Statale
"Giulio Perticari"

Liceo Classico, Liceo Classico Cambridge, Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

60019 Senigallia – Via T. d'Aquino, 2 – tel 071-7924909
anpc040002@istruzione.it - anpc040002@pec.istruzione.it
URL <http://www.liceoperticari.edu.it>

ANPC040002

Codice Univoco UFMLZB

Ambito Revisionale AN021

C.F.83003450422

Sommario

Riferimenti Normativi	2
Art. 1 – Premessa al Regolamento di disciplina	2
Art. 2 - Diritti.....	3
Art. 3 – Doveri.....	3
Art. 4 – Disciplina – principi generali	3
Art. 5 – Infrazioni e classificazione delle sanzioni disciplinari	3
Commutazione delle sanzioni.....	10
Sanzioni accessorie.....	10
Attenuanti e aggravanti.....	10
Nota di classe.....	10

Riferimenti Normativi

Il Consiglio d'Istituto, secondo le modalità stabilite dalle seguenti disposizioni legislative:

- D.lgs. n. 297/94, artt. 8 e 10;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 Giugno 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 Luglio 1998 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21 Novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 Dicembre 2007;
- Nota Ministero della Pubblica Istruzione prot. 3602 del 31 Luglio 2008;
- DPR n. 122 del 22 Giugno 2009.

Fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli altri organismi scolastici, considerato la responsabilità generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola,

- Stabilisce il seguente regolamento disciplinare degli studenti.

Art. 1 – Premessa al Regolamento di disciplina

Per disciplina scolastica si intende, ai fini del presente regolamento, il complesso dei comportamenti interni ed esterni all'edificio scolastico che riguardano il rapporto sociale instaurato al momento della iscrizione tra l'allievo e le altre componenti umane rappresentate negli Organi Collegiali o istituzionalmente collegate al servizio scolastico o la cui funzione sia occasionalmente connessa all'erogazione del servizio scolastico stesso. Il mantenimento della disciplina costituisce una responsabilità individuale e condivisa e rientra negli impegni che tutte le parti interessate (scuola, studenti, famiglia) si assumono con la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità.

- I due principali compiti assegnati alla scuola sono:

- a) Consentire l'acquisizione di conoscenze di tipo intellettuale.
- b) Creare le condizioni più favorevoli per la socializzazione delle giovani generazioni.

La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Ed infatti, obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto non è solo quello di proporre sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto, la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti prediligendo l'inclusione dei soggetti svantaggiati;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 – Doveri

Vivere in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità, in una parola il rispetto di doveri.

- Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni senza arrecare disturbo, e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio dotandosi del necessario materiale didattico.
- avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art 1.
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza loro impartite, in particolare non ingombrando le vie di uscita ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico.
- utilizzare correttamente le strutture di laboratorio, gli arredi e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola, deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura degli arredi.

Art. 4 – Disciplina – principi generali

Il regolamento scolastico individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche secondo tabella n. 1 allegata di seguito, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Proprio in funzione educativa il recupero dello studente può avvenire anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e della gradualità della sanzione in relazione ai fatti.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica previo consenso dei genitori.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il DS potrà presentare denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'articolo 361 C. P.

Ai fini del presente documento è opportuno ricordare che:

1. La responsabilità disciplinare è personale
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni
3. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto, mentre influisce sul voto di condotta
4. I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a consolidare il senso di responsabilità;

Art. 5 – Infrazioni e classificazione delle sanzioni disciplinari

Sulla base del DPR 249/98, modificato e integrato dal DPR 235 del 21 novembre 2007 e della nota Ministeriale n. 3602 del 31 luglio 2008, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.

A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti d'istituto.

a) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 DPR 249/98- Comma 1).
Le infrazioni che non sono gravi ma che comunque turbano il sereno svolgimento delle lezioni, o infrazioni commesse per la prima volta, vengono comunicate per iscritto ai genitori e danno luogo a sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica.

Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che sono definite ed individuate dal presente regolamento disciplinare d'istituto, insieme alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure.

Tali sanzioni sono indicate nella tabella 1 allegata e sono così riepilogate:

1. ammonizione verbale, ammonizione scritta, senza notifica alla famiglia
2. comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia con riferimento al comportamento scorretto e convocazione dei genitori;
3. nota disciplinare individuale o di classe (rapporto disciplinare con notifica scritta)
4. nota disciplinare con svolgimento di:
 - attività in favore della comunità scolastica o lavori socialmente utili solo per alcune ore (inferiori alla giornata scolastica);
 - sospensione dalla frequenza di alcune attività di ampliamento dell'offerta formativa e frequenza di lezioni e attività alternative solo per alcune ore (inferiori alla giornata scolastica).
5. Nel caso di più note o di nota rilevante:
 - Convocazione dei genitori nel giorno e nell'ora stabiliti dal docente stesso che ne fa annotazione o dal coordinatore del Consiglio di Classe .
 - Verbalizzazione in Consiglio di Classe da parte del coordinatore
 - Procedura per nota più svolgimento di attività alternative e/o socialmente utili per alcune ore prestabilite concordate dalla famiglia.
 - Procedura per l'allontanamento dalle lezioni di uno o più giorni (fino a quindici) se ripetuto.
6. Più verbalizzazioni influiscono sul voto di comportamento.

b) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 DPR249/98 - Comma 8).

In caso di infrazioni avente una certa gravità come violenza fisica sui compagni, distruzioni di suppellettili di un certo valore, ecc) o di reiterazione di determinati comportamenti la famiglia viene tempestivamente contattata dal docente coordinatore o dal referente con i rapporti scuola-famiglia per la rimozione immediata del comportamento.

Quindi si dà seguito al procedimento come previsto dal DPR n. 249/98 e 235/2007, nonché dalla nota ministeriale n. 3602 del 31 luglio 2008.

c) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4DPR 249/98 - Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati o fatti che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenzaprivata **fisica e verbale**, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

d) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno

scolastico (Art. 4 - comma 9 bis, DPR 235/07):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti **c) e d)**, occorrerà evitare, **se possibile**, che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

e) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter).

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter DPR 235/07).

- Nella tabella che segue sono schematicamente elencate le infrazioni con le relative sanzioni.

- La gravità della sanzione è commisurata alla gravità della mancanza disciplinare ovvero al permanere della situazione di pericolo, alla reiterazione dello stesso ed alla considerazione di circostanze attenuanti o aggravanti di cui ai commi successivi.

	INFRAZIONE O MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONI IN ORDINE DI SUCCESSIONE	ORGANO COMPETENTE
	PUNTUALITÀ E PARTECIPAZIONE		
a)	Mancata giustificazione dell'assenza entro tre giorni dal rientro. Ripetute assenze ritenute "strategiche" e/o "periodiche"; numerose assenze ingiustificate	- Comunicazione scritta e telefonica alla famiglia. - Il quarto giorno dall'assenza ingiustificata l'alunno verrà a scuola accompagnato dai genitori (per gli alunni assoggettati all'obbligo scolastico). In caso di mancata giustificazione e/o di assenze ingiustificate e ripetute si avviseranno i Competenti Servizi Sociali del Comune e, per più assenze ingiustificate, il Comando dei Carabinieri.	Il Docente della prima ora del giorno del rientro e dei due giorni successivi annota sul registro di classe elettronico l'assenza e la mancata giustificazione, al terzo giorno il docente Coordinatore procederà a dare comunicazione scritta e telefonica alla famiglia. Per assenze reiterate e non giustificate il coordinatore avviserà il Dirigente per gli altri provvedimenti (Organi competenti)

b)	Entrata in ritardo entro le ore 8,05 (dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni)	- Ammonizione verbale; ammissione dell'alunno in classe	Il docente della prima ora riporta il ritardo sul registro di classe elettronico e su una scheda di rilevazione per verifiche periodiche del coordinatore e dell'ufficio di segreteria.
	Entrata in ritardo ingiustificata 10 minuti dopo l'inizio delle lezioni.	- Il ritardo viene annotato ed entra nel computo della quota massima delle assenze per l'ammissione alla classe successiva. - Lo studente è ammesso in classe alla seconda ora con giustificazione sul registro il giorno successivo. Alla prima ora è considerato assente e deve sostare in biblioteca o in apposito spazio attrezzato. - Di norma non possono essere accolte richieste di entrata in ritardo oltre l'inizio della seconda ora di lezione, ciò potrà avvenire solo in via eccezionale per motivi seri e comprovati dalla presenza del genitore. (nota Rif. Punto 5 della circolare direttiva sull'organizzazione a.s. 2023/2024)	Il docente della prima ora registra l'assenza. Il docente della seconda ora provvede all'annotazione dell'ingresso sul registro elettronico e su una scheda di rilevazione – ove presente -. Il docente della prima o della seconda ora può invitare lo studente a presentarsi in Vice Presidenza per le opportune verifiche sulle cause del ritardo.
	Più entrate in ritardo ingiustificate, ritardi reiterati non dovuti a motivi di trasporto	- Ammonizione scritta; Ammissione dell'alunno in classe - Ammonizione scritta; Informazione telefonica e scritta da parte del docente coordinatore alla famiglia. Convocazione dei genitori per colloquio con il docente coordinatore. Il reiterarsi delle situazioni di ritardo influirà sul voto di comportamento.	Il Docente coordinatore controlla periodicamente il numero dei ritardi e lo verifica, convoca la famiglia.
c)	Uscita senza permesso da scuola durante le lezioni, i cambi d'ora e le assemblee, nella pausa tra l'orario antimeridiano e pomeridiano. Allontanamento senza permesso durante attività extrascolastiche dai luoghi previsti e senza il controllo del docente.	- Comunicazione scritta e telefonica alla famiglia, rapporto disciplinare (nota) - sospensione dalla frequenza fino ad un massimo di 15 gg consecutivi; - sospensione dalla frequenza oltre 15 gg consecutivi;	- Docente / D.S. - Consiglio di classe - Consiglio di classe /Consiglio d'Istituto

d)	Mancato assolvimento degli impegni di studio e mancanza di materiale scolastico ABBIGLIAMENTO S'indossano abbigliamenti consoni ad un luogo riservato all'educazione e agli apprendimenti.	- Ammonizione verbale - Ammonizione scritta - Comunicazione scritta e telefonica alla famiglia - Convocazione dei genitori nel giorno e nell'ora stabiliti dal docente o dal coordinatore del consiglio di classe se il comportamento è ripetuto - Annotazione sul registro del docente per il mancato assolvimento degli impegni scolastici.	- Docente che ha rilevato l'infrazione - Coordinatore.
----	--	---	---

	RELAZIONALITA'		
e)	Salire e scendere su piani dell'edificio in cui non è situata la propria classe	Ammonizione verbale, se reiterata si applicheranno le sanzioni che seguono	
f)	Adozione di comportamenti scorretti che determinano difficoltà a svolgere la lezione dei docenti o i compiti/studio degli alunni o che determinano disagio ai docenti, ai compagni, al personale ATA. Rifiutarsi di entrare in classe.	- Annotazione sul registro di classe elettronico e rapporto disciplinare (nota) con notifica ai genitori; - Annotazione sul registro di classe elettronico e rapporto disciplinare (nota) con notifica ai genitori e sanzioni accessorie (svolgimento di attività alternative o socialmente utili, all'interno della scuola e per alcune ore prestabilite) Se reiterato: - sospensione dalla frequenza fino ad un massimo di 15 gg consecutivi	- Docente che ha rilevato l'infrazione. - Coordinatore. - D.S. - Consiglio di classe anche in seduta ordinaria, (esclusa la componente genitori.) - Consiglio di classe straordinario con la presenza della componente genitori
g)	Nascondersi in altri spazi dell'Istituto, nel bagno per non assistere alle lezioni,		
h)	Offese alla dignità personale di altri Allievi o del Personale della Scuola; false dichiarazioni Linguaggio e comportamenti particolarmente irrispettosi e offensivi verso gli operatori scolastici e/o i compagni		

i)	Atti di violenza nella scuola verso gli operatori scolastici e/o i compagni Atteggiamenti persecutori o prevaricatori nei confronti di altre persone; Violenze personali; Qualunque comportamento identificabile col bullismo.	- Annotazione sul registro di classe elettronico, convocazione immediata dei genitori e rapporto disciplinare (nota) con notifica ai genitori; - Annotazione sul registro di classe cartaceo ed elettronico, convocazione immediata dei genitori e rapporto disciplinare (nota) con notifica ai genitori e sanzioni accessorie: svolgimento di attività alternative o socialmente utili, all'interno della scuola e per alcune ore prestabilite; sospensione dalla frequenza di alcune attività di ampliamento dell'offerta formativa (PON, Visite guidate e viaggi di istruzione, cineforum, teatro, concerti), con frequenza obbligatoria di lezioni e attività alternative indicate dal consiglio di classe. Se reiterato: - sospensione dalla frequenza fino ad un massimo di 15 gg consecutivi - sospensione dalla frequenza oltre 15 gg consecutivi; - sospensione dalla frequenza fino al termine dell'anno scolastico e esclusione dallo scrutinio finale e dagli esami finali;	- Docente che ha rilevato l'infrazione. - Coordinatore. - D.S. - Consiglio di classe anche in seduta ordinaria, (esclusa la componente genitori.) - Consiglio di classe straordinario con la presenza della componente genitori - Consiglio di classe straordinario - - Consiglio d'Istituto
----	---	---	--

USO DEL CELLULARE E DEL TABLET			
d)	E' consentito portare a scuola il cellulare per fini strettamente personali. Il cellulare deve, però, essere spento durante l'orario scolastico e in tutte le aree e luoghi afferenti alla scuola. Qualunque uso dello stesso è sanzionabile. Inoltre, si declina la scuola da ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, danni e uso illecito, trattandosi di un oggetto portato a scuola a fini personali e non Uso del cellulare per chiamate, ricezioni, giochi durante le lezioni con disturbo alle stesse. Uso del tablet per giochi, foto o collegamenti non consentiti ai fini didattici con disturbo alla lezione.	Per ogni violazione del divieto, verranno applicate le seguenti sanzioni, in ordine progressivo: a. Prima infrazione: Il docente provvede a registrarne l'uso improprio sul registro elettronico, segnalando l'evento alla famiglia con un'apposita nota disciplinare. La famiglia viene informata automaticamente tramite il registro elettronico dell'accaduto. b. Seconda infrazione: Oltre alla nota sul registro elettronico, il docente richiede un incontro con il genitore per un colloquio. Durante l'incontro, verrà illustrata l'importanza del rispetto del regolamento e le conseguenze di ulteriori infrazioni. Si valuterà la necessità di un'azione educativa mirata. c. Terza infrazione e successive: A seguito della terza violazione, oltre alle misure precedenti, scatta la sospensione disciplinare di un giorno con obbligo di frequenza. Durante il periodo di sospensione, l'alunno dovrà svolgere attività didattiche o formative appositamente assegnate dalla scuola.	- Docente che ha rilevato l'infrazione. - Coordinatore. D.S. - Consiglio di classe anche in seduta ordinaria, (esclusa la componente genitori.)
	E' consentito l'uso del tablet o altri dispositivi per registrare lezioni, eventi, manifestazioni purché autorizzato dai docenti durante l'attività didattica e purché i video o le foto siano utilizzate solo per uso personale o familiare o per gli scopi dell'Istituzione scolastica (documentazione didattica alla classe ..) Uso illecito e diffusione di filmati, foto e registrazioni su web o su dispositivi personali senza consenso dell'interessato	L'uso dello strumento in modo non consono e contrario al Patto e al Regolamento sul corretto utilizzo può portare alla restrizione nell'utilizzo del tablet, alla sospensione dalle lezioni scolastiche, con incidenza sulla condotta, alla perdita del diritto di utilizzare il tablet come strumento didattico sino ad arrivare alla dimissione dalle classi digitali per casi estremamente gravi e recidivi, oltre che le conseguenze personali sulla responsabilità dell'illecito. Vedi "sanzioni accessorie"	- Consiglio di classe straordinario con la presenza della componente genitori - Convocazione dei genitori nel giorno e nell'ora stabiliti dal docente stesso che ne fa annotazione o dal coordinatore del CONSIGLIO DI CLASSE e consegna del modulo di avviso della nota e/o del consiglio straordinario. Verbalizzazione in CONSIGLIO DI CLASSE da parte del docente e/o del coordinatore e inserimento del modello della eventuale sanzione disciplinare nel fascicolo personale dello alunno. I genitori saranno messi al corrente che l'illecito uso potrà fare incorrere lo studente e i rispettivi genitori in un vero e proprio reato.

AMBIENTE			
n)	Offese al decoro, all'igiene e alla salubrità dell'ambiente scolastico, Danneggiamento degli ambienti della scuola e degli arredi (ad es. scritte sui muri e sulle porte, sui banchi ...)	- Ammonizione verbale; - ammonizione scritta; - Annotazione sul registro di classe elettronico e convocazione immediata dei genitori e rapporto disciplinare (nota) con notifica ai genitori - Annotazione sul registro di classe cartaceo ed elettronico e convocazione immediata dei genitori e rapporto disciplinare (nota) con notifica ai genitori e sanzioni accessorie:	- Docente che ha rilevato l'infrazione. - Coordinatore. - D.S. - Consiglio di classe anche in seduta ordinaria, (esclusa la componente genitori.)
o)	Appropriazione, furto, danneggiamento dei beni della scuola, del personale, degli studenti o di altre istituzioni/enti esterni. Manipolazione o manomissione di registri o documenti scolastici.	attività in favore della comunità scolastica o lavori socialmente utili o sospensione dalla frequenza di alcune attività di ampliamento dell'offerta formativa (PON, Visite guidate e viaggi di istruzione, cineforum, teatro, concerti), con frequenza obbligatoria di lezioni e attività alternative indicate dal consiglio di classe.	
p)	Danni premeditati a mobili e arredi scolastici oppure dovuti ad atteggiamenti irresponsabili	Se reiterato: -sospensione dalla frequenza fino ad un massimo di 15 gg consecutivi - sospensione dalla frequenza oltre 15 gg consecutivi; - sospensione dalla frequenza fino al termine dell'anno scolastico e esclusione dallo scrutinio finale e dagli esami finali; Risarcimento monetario proporzionato al danno e/o riparazione Il provvedimento disciplinare si applica comunque, anche in presenza di denuncia dei danneggiamenti alle autorità giudiziarie	- Consiglio di classe straordinario con la presenza della componente genitori - Il DS convoca la giunta esecutiva che valuta l'entità del danno - Convocazione dei genitori da parte del DS e della giunta.
q)	Comportamenti che costituiscono fatti di rilevanza penale o quando il permanere nella scuola dello studente possa essere causa di pericolo per l'incolumità delle persone.	- Rapporto disciplinare con notifica ai genitori; - sospensione dalla frequenza fino ad un massimo di 15 gg consecutivi; - sospensione dalla frequenza oltre 15 gg consecutivi; - sospensione dalla frequenza fino al termine dell'anno scolastico e esclusione dallo scrutinio finale e dagli esami finali;	- Docente - D.S. - Consiglio di classe - Consiglio di classe /Consiglio d'Istituto

Commutazione delle sanzioni

La sospensione può essere commutata, anche a richiesta dello studente sanzionato, in attività a favore della comunità scolastica quali: aiuto in biblioteca, lavori di pulizia dell'ambiente scolastico, collaborazione con il personale scolastico nelle diverse attività, attività socialmente utili.

La commutazione della sospensione in attività utili alla comunità scolastica non sarà possibile nel caso di infrazioni ritenute gravi o reiterate.

Sanzioni accessorie

1. In caso di violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di altre apparecchiature di trasmissione personali, oltre alla sanzione irrogata in base alle disposizioni che precedono sarà sempre applicata la sanzione accessoria del sequestro temporaneo dell'apparecchiatura con restituzione della medesima al termine delle lezioni o, nei casi di recidiva, con riconsegna al genitore appositamente convocato nei giorni successivi a quello dell'evento.
2. In caso di alunni diversamente abili che si siano resi protagonisti di violazioni disciplinari potranno essere adottati dal Dirigente Scolastico e dai consigli di classe provvedimenti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere da a) a o) che tengano conto delle specifiche caratteristiche della disabilità, anche d'intesa con gli operatori sanitari di riferimento e con le famiglie degli alunni. I suddetti provvedimenti potranno essere adottati sia contestualmente alle sanzioni di cui alle lettere da a) a o) che in alternativa alle medesime.
3. In tutti i casi di irrogazione di sanzioni disciplinari di cui alla lett. Da d) a o) unitamente alla sanzione potrà essere disposta dal consiglio di classe quale sanzione accessoria l'esclusione dalla partecipazione a visite guidate o a viaggi d'istruzione o ad altre attività laboratoriali o extracurricolari.

Attenuanti e aggravanti

Costituiscono attenuante:

- a) La involontarietà;
- b) Il mancato controllo emotivo in relazione alla sua breve estensione nel tempo ed all'età dell'Allievo;
- c) La situazione di handicap psichico;
- d) L'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione;
- e) La provocazione ricevuta.

Costituiscono aggravante:

- a) La volontarietà;
- b) La recidiva;
- c) L'aver commesso la mancanza in situazione pericolosa, nei laboratori e durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, le attività all'esterno;
- d) Il carattere di gruppo.

Nota di classe

- E' comminata per infrazioni che riguardino l'andamento generale della classe e comportamenti in cui non sia ravvisabile un singolo responsabile ma più alunni o tutti gli alunni della classe.
- Si procederà con la verbalizzazione della nota disciplinare collettiva sul giornale di classe elettronico e sull'apposito modello cartaceo.
- Potrà essere comminata dal:
 - Docente che ha rilevato l'infrazione (anche collaboratori del dirigente o docenti supplenti)
 - Coordinatore.
 - Consiglio di classe e singolarmente ciascuno dei suoi componenti compreso il Dirigente (esclusa la componente genitori.)
- Si procederà con la comunicazione a tutti i genitori della classe sull'apposito modello compilato dal docente che ha rilevato l'infrazione, restituzione dell'avvenuta notifica al docente, al coordinatore, alla segreteria, inserimento nel fascicolo personale di ogni alunno.
- Verbalizzazione in Consiglio di Classe da parte del coordinatore.